

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate sullo scambio delle informazioni fiscali

# Errori di invio sanzionabili

## Le comunicazioni scartate risultano non presentate

DI ROSA BIANCOLLI E  
ANDREA MILLANI

**C**omunicazioni degli schemi potenzialmente elusivi a rischio di sanzione per qualsiasi errore nell'invio: se scartate dal sistema dell'Agenzia delle entrate sono considerate come non presentate. Tuttavia, il soggetto che riceve la comunicazione di scarto, o che si avvede di dover modificare quanto dichiarato, ha la possibilità di rinnovare l'adempimento, trasmettendo una nuova comunicazione, entro il trimestre solare in cui ricade il termine della dichiarazione originaria (il c.d. trimestre di riferimento). Questi due rilevanti chiarimenti sono contenuti tra le disposizioni attuative, fornite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, con riferimento alla disciplina DAC6 (Direttiva Ue/822/2018, recepita con d.lgs.

100/2020). Quanto alla necessità di fare la trasmissione dei dati DAC6 senza errori, i punti 6.1 e 6.3 del provvedimento direttoriale (si veda *ItaliaOggi* di ieri), in tema di ricevute di deposito che i canali telematici rilasceranno, precisano che: «in caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del file, ad irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati (...) la comunicazione si considera non presentata». L'equivalenza fra comunicazione scartata e comunicazione non presentata potrebbe comportare conseguenze di non poco conto. Infatti, si ricorda che la presentazione della comunicazione oltre il termine stabilito dalla disciplina DAC6 (ossia 30 giorni dalla prima fase di attuazione/dal compimento del primo atto giuridico, nella maggior parte

dei casi) ne comporta l'omissione. La comunicazione omessa, se tempestivamente contestata, espone il contribuente o l'intermediario obbligato alla relativa sanzione pecuniaria, stabilita dall'art. 12 del d.lgs. 100/2020 con la forbice editale da € 3.000 a € 31.500.

Questa circostanza, unita al fatto che il provvedimento in analisi ammette la correzione delle dichiarazioni entro il trimestre di riferimento, fa apparire conveniente la pianificazione anticipata delle comunicazioni. Ciò soprattutto in relazione alle operazioni che hanno un termine di comunicazione «ordinario» prossimo alla scadenza del trimestre solare. Infatti, posto che l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire l'esito dell'invio entro i cinque giorni lavorativi succes-

sivi a quello di protocollazione del file, se la comunicazione fosse fatta non a ridosso dello scadere dei 30 giorni di riferimento, allora sarebbe possibile rinno-

**La presentazione della comunicazione oltre il termine stabilito ne comporta l'omissione**

vare l'adempimento, evitando di rientrare nei casi di comunicazioni oltre i termini, che sono considerate omesse. L'approccio prudente e la pianificazione sono in parte risolutive anche per il rischio di contestazioni relative alle comunicazioni inesatte o incomplete. Come specifica il punto 6 del provvedimento, infatti, lo scarto può avvenire anche per «irregolarità nella struttura dei dati o incongruenze tra i dati comunicati». Pertanto, nel caso in cui il dichiarante commetta errori ravvisabili in sede di controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, se avrà trasmesso

i dati per tempo, potrà senz'altro correggere quanto inviato ed evitare il rischio di sanzione per incompleta o inesatta comunicazione, stabilita con la forbice editale da € 1.000 a € 10.500, dall'art. 12 del d.lgs. 100/2020. In conclusione, considerando l'assoluta novità della disciplina DAC6 e l'avvicinarsi del termine per le prime comunicazioni (previste entro la fine di gennaio 2021), la tempestività e la pianificazione sembrano essere gli strumenti più efficaci per adempiere correttamente ai nuovi obblighi in tema di scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

© Riproduzione riservata

Il testo del provvedimento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

## SUCCESSIONI

### Certificato europeo tassato

Al certificato successorio europeo si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur. Lo chiarisce la risposta ad interpellato n. 563 dell'Agenzia delle entrate. L'adozione del certificato successorio europeo, di cui agli artt. 62 e seguenti del regolamento Ue n. 650/2012, è stata recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 32 della legge 161/2014. Inoltre, l'art. 2 del Tur dispone che sono soggetti a registrazione, tra l'altro, gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello stato. Secondo l'Agenzia, l'analisi delle disposizioni «che evidenziano, tra l'altro, l'efficacia probatoria di tale documento in tutti gli stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, conducono a qualificare il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica». Pertanto, vi troverà applicazione l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur.

© Riproduzione riservata

## ALIQUOTE

### Iva al 10% sulla fedele ricostruzione

DI ELISA DEL PUP

Negli interventi di demolizione e «fedele ricostruzione», quest'ultima non configura una «nuova costruzione», bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. Pertanto, a tali interventi si applica l'aliquota Iva del 10%. È la risposta ad interpellato n. 564 dell'Agenzia delle entrate, in cui è stato chiarito che la demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria - ove sia qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia dal competente ente territoriale - non possa considerarsi come «nuova costruzione» ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4%, di cui al n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva. Ciò perché tale intervento si configura in realtà come recupero di edifici esistenti e a tali tipologie di interventi si applicherà, dunque, l'aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-quadecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

© Riproduzione riservata

Le risposte ad interpellato su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

## Esente l'ippoterapia in assistenza sociale

Esenti dall'Iva le prestazioni terapeutiche con l'impiego di animali erogate, sulla base di una prescrizione medica che ne attesti la necessità, da un'associazione avente finalità di assistenza sociale. Lo ha chiarito l'agenzia con risposta n. 560/2020, indirizzata da un'associazione che, dietro autorizzazione Asl, svolge ippoterapia per disabilità psicofisiche, rientrante tra le terapie assistite con animali definite dalle linee guida approvate dalla regione. L'istante aveva chiesto di sapere se alle prestazioni di terapia assistita con gli animali potesse applicarsi il regime di esenzione Iva ai sensi dei nn. 18 e 27-ter dell'art. 10 del dpr 633/72. L'agenzia osserva che l'istante è un'associazione con personalità giuridica costituita senza scopo di lucro operante, dietro autorizzazione, quale struttura sanitaria privata semplice per l'erogazione di attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche, per cui sembra rientrare nella definizione di «ente avente finalità di assistenza sociale». Osserva, inoltre, che ex art. 3-septies del dlgs 502/92, si definiscono «attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria» quelle atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Pertanto, considerate le finalità dell'associazione e la natura delle prestazioni di ippoterapia erogate con personale sanitario qualificato, l'agenzia ritiene applicabile la disposizione del citato n. 27-ter dell'art. 10, che esenta dall'Iva le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese, in favore dei soggetti in condizioni di disagio indicati nella norma stessa, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge 833/78, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale. L'agenzia conclude quindi che l'associazione potrà fatturare in esenzione dall'imposta le sole prestazioni di terapia assistita con animali rese ai suddetti soggetti, purché muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute. In merito ai soggetti prestatori rientranti nella previsione normativa in esame, pare opportuno precisare che il testo della norma ad oggi applicabile è quello antecedente alle modifiche apportate dal dlgs 117/2017, che non menziona i soggetti del Terzo settore di natura non commerciale, ma le Onlus; le modifiche, infatti, avranno effetto dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Ue e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del registro unico Terzo settore.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

## MINECONOMIA

### Al fondo anti-usura € 32,7 mln

DI ELISA DEL PUP

Erogati 32,7 milioni di euro a favore del Fondo antiusura. È questo l'ammontare del finanziamento, alimentato ogni anno con i proventi delle sanzioni amministrative contro il riciclaggio di denaro, che il Ministero dell'economia ha stanziato in favore del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operativo dal 1998 e pensato per permettere l'accesso al credito a imprese e cittadini a rischio. Il contributo extra di €10 milioni introdotto dal decreto Rilancio ha fatto raggiungere l'importo complessivo di 32,7 milioni di euro. Entro la fine dell'anno, le risorse saranno erogate a 113 «enti gestori», di cui 23 milioni a 77 confidi (consorzi di Pmi) e 9,7 milioni a 36 associazioni e fondazioni. Ciascun ente riceverà in media 280 mila euro, con punte massime di €600 mila per coloro che negli scorsi anni hanno impiegato nel modo migliore le risorse a disposizione. Anche quest'anno, un contributo speciale è stato destinato agli enti delle aree di Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche colpite dai terremoti del 2016-2017.

© Riproduzione riservata